

ALLEGATO "A1"

***“Sistemazione nodo idraulico e by-pass Rio
Pescatori, San Germano, Rio Ivozio e Trompey-
Bacino di laminazione.”***

COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA (TO)

**Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.**

**PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE ED
IL RECUPERO AMBIENTALE**

PROPONENTE: COGEIS S.p.A.

0. ELABORATI PROGETTUALI

Gli elaborati presentati comprendono, oltre agli elaborati di progetto, lo Studio di Impatto Ambientale (comprensivo della sintesi in linguaggio non tecnico, tale da consentire la comprensione e la valutazione da parte del pubblico), redatto secondo la struttura prevista dall'allegato D della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., vale a dire secondo i quadri programmatico, progettuale e ambientale.

Fanno complessivamente parte integrante del progetto i seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI FORNITI NELLA PRIMA VERSIONE PROGETTUALE (27/11/2009)

B09A02-**PCE-ED-00** ELENCO DOCUMENTI
B09A02-**PCE-A1-00** RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
B09A02-**PCE-A2-00** RELAZIONE DI ANALISI AMBIENTALE E PROGETTO DI RECUPERO
B09A02-**PCE-A3-00** RELAZIONE IDROLOGICO-IDRAULICA
B09A02-**PCE-A4-00** RELAZIONE GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA, IDROGEOLOGICA E GEOTECNICA

SIA **A1** QUADRO PROGRAMMATICO
SIA **A2** QUADRO PROGETTUALE
SIA **A3** QUADRO AMBIENTALE
SIA **B** SINTESI IN LINGUAGGIO NON TECNICO

B09A02-**PCE-01.01-00** PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO GENERALE 1:5000
B09A02-**PCE-01.02-00** PLANIMETRIA CATASTALE 1:1000
B09A02-**PCE-01.03-00** RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 1:500
B09A02-**PCE-02.01-00** PLANIMETRIA EVOLUZIONE COLTIVAZIONE 1:500 – **SOSTITUITA** -
B09A02-**PCE-02.02-00** SCHEMI ILLUSTRATIVI EVOLUZIONE COLTIVAZIONE 1:5000 – **SOSTITUITA** -
B09A02-**PCE-03.01-00** PLANIMETRIA DI PROGETTO LOTTO 1 1:500
B09A02-**PCE-03.02-00** PLANIMETRIA DI PROGETTO LOTTO 2 1:500
B09A02-**PCE-03.03-00** PLANIMETRIA DI PROGETTO LOTTO 3 1:500
B09A02-**PCE-03.04-00** PLANIMETRIA SISTEMAZIONE AMBIENTALE FINALE 1:1000 – **SOSTITUITA** -
B09A02-**PCE-04.01-00** SEZIONI STATO ATTUALE, STATO FINALE SCAVO, SISTEMAZIONE MORFOLOGICA FINALE 1:200/2000 – **SOSTITUITA** -
B09A02-**PCE-04.02-00** SEZIONI SISTEMAZIONE AMBIENTALE FINALE 1:200 – **SOSTITUITA** -
B09A02-**PCE-05-00** MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO STRADA PROVINCIALE E FERROVIA PRIVATA (CANALE SCOLMATORE RIO PESCATORI) – PIANTE E SEZIONI 1:100/200

ELENCO ELABORATI FORNITI NELLE INTEGRAZIONI PROGETTUALI (13/12/2010)

B09A02-**PCE-INT_ED-00** ELENCO DOCUMENTI INTEGRATIVI/SOSTITUTIVI E RIEPILOGO

B09A02-**PCE-INT_A-00** RELAZIONE GENERALE
B09A02-**PCE-INT_B1-00** RELAZIONE INTEGRATIVA SUGLI ASPETTI GEOLOGICI
B09A02-**PCE-INT_B2-00** RELAZIONE INTEGRATIVA SUGLI ASPETTI IDRAULICI
B09A02-**PCE-INT_B3-00** APPROFONDIMENTI IDRAULICI FIUME DORA BALTEA
B09A02-**PCE-INT_B4-00** RELAZIONE INTEGRATIVA SUGLI ASPETTI AGRONOMICI
B09A02-**PCE-INT_C-00** VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO
B09A02-**PCE-INT_D-00** PIANO DI SICUREZZA
B09A02-**PCE-INT_E-00** PIANO DI MANUTENZIONE
B09A02-**PCE-INT_F-00** PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE
B09A02-**PCE-INT_G-00** ATTI DI PROPRIETA'

B09A02-**PCE-02.01-01** PLANIMETRIA LOTTI DI COLTIVAZIONE 1:1000
B09A02-**PCE-02.02-01** PLANIMETRIE FASI DI COLTIVAZIONE 1:5000
B09A02-**PCE-03.03-01** PLANIMETRIA SCAVO E SISTEMAZIONE MORFOLOGICA CON CONCESSIONE DEROGHE AI SENSI D.P.R. 128/195 1:1000
B09A02-**PCE-INT_01-00** PLANIMETRIA SCAVO E SISTEMAZIONE MORFOLOGICA SENZA CONCESSIONE DEROGHE AI SENSI D.P.R. 128/195 1:1000
B09A02-**PCE-03.04-01** PLANIMETRIA SISTEMAZIONE AMBIENTALE 1:1000

B09A02-**PCE-04.01-01** SEZIONI SCAVO E SISTEMAZIONE MORFOLOGICA 1:200/2000

B09A02-**PCE-04.02-01** SEZIONI SISTEMAZIONE AMBIENTALE 1:1000

B09A02-**PCE-INT_02-00** RISULTATI DELLE VERIFICHE IDRAULICHE IN MOTO VARIO BIDIMENSIONALE. CARATTERIZZAZIONE DELL'EVENTO CON TR200 ANNI: PROFONDITA' E VELOCITA' DELLA CORRENTE ATRANSITO DELLA PORTATA AL COLMO 1:5000

ELENCO CHIARIMENTI ALLE INTEGRAZIONI PROGETTUALI

NOTA INTEGRATIVA SUGLI ASPETTI GEOLOGICI A SEGUITO OSSERVAZIONI IDREG PIEMONTE SPA (GENNAIO 2011)

B09A02-**PCE-INT_03** SEZIONI CANALE IDREG

RELAZIONE INTEGRATIVA SUGLI ASPETTI GEOLOGICI (MARZO 2011)

PRESCRIZIONI PRIMA DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE

1. Prima del rilascio dell'autorizzazione ex lr 69/78 siano acquisiti dal Comune di Borgofranco d'Ivrea gli atti di disponibilità in capo alla ditta istante dei seguenti mappali del Comune di Borgofranco d'Ivrea: Foglio 17 p.c. 8, 26, 31;

PRESCRIZIONI PRIMA DELL'INIZIO DELLA COLTIVAZIONE

2. Prima dell'inizio della coltivazione siano realizzati i lavori adeguamento della viabilità di servizio e di collegamento agli impianti, secondo quanto previsto in progetto;
3. Prima dell'inizio della coltivazione sia prevista e realizzata una barriera stradale lungo la SP 70, nell'area confinante con il bacino di laminazione in progetto, previo accordo con il Servizio Viabilità competente della Provincia di Torino.
4. Prima dell'inizio della coltivazione dovrà essere realizzato l'impianto della vegetazione lineare perimetrale costituita da fasce arboreo-arbustive e del filare arboreo lungo la viabilità esistente.

PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

5. L'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Borgofranco d'Ivrea richiesti dalla Ditta istante e indicati nella Tavola: B09A02-PCE-01.02-00 PLANIMETRIA CATASTALE 1:1000;
6. L'area di cava sia completamente recintata e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del DPR n.128/1959;
7. Durante la coltivazione siano mantenute le distanze previste dall'art.891 del Codice Civile;
8. Il ciglio superiore degli scavi sia mantenuto ad una distanza non inferiore a 20 m dalla S.P n. 70, dal canale di derivazione idroelettrica IDREG, dalla Strada Rovescio di Montebueno, e a 50 m dalla ferrovia privata Alcan, salvo specifiche deroghe ai sensi dell'art. 104 D.P.R. n.128/1959;
9. Siano posti capisaldi quotati in numero non inferiore a 6 ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo; entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Servizio Difesa Del Suolo e Attività Estrattiva della Provincia di Torino e alle Amministrazioni Comunali, planimetria con l'esatta ubicazione e le monografie di ogni caposaldo;
10. Nessun lavoro di coltivazione dovrà essere eseguito al di fuori delle aree e delle quote assolute indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta; in ogni caso la massima profondità dello scavo dovrà essere mantenuta almeno 1 m al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica, previa verifica della soggiacenza della falda nei piezometri previsti;

PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE

11. La coltivazione sia attuata procedendo per ribassi successivi nel rispetto delle distanze di salvaguardia, del cronoprogramma e dei lotti, previsti in progetto; la scopertura del terreno vegetale, i lavori di scavo e di riempimento devono procedere per fasi successive, come indicato in progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
12. La volumetria massima estratta non superi i 522.000 m³ (materiale utile), o, in alternativa, i 628.000 m³ (materiale utile) in caso di scavo in deroga ex D.p.r.128/59;
13. Le scarpate durante la coltivazione dovranno presentare inclinazione non superiore a 36° sessagesimali e dovranno essere realizzate con materiale in posto, senza riporto di materiali rimaneggiati;
14. Sia assicurato durante, ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante apposite canalette di scolo e tubazioni secondo quanto indicato in progetto;
15. Sia mantenuta l'efficienza del recettore finale di raccolta delle acque di scolo, inoltre dovrà essere garantita la funzionalità irrigua durante e dopo la coltivazione nei confronti dei fondi circostanti;
16. Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque dovrà essere mantenuto efficace nel tempo attraverso costanti manutenzioni, sia durante le operazioni di coltivazione, sia a seguito del recupero ambientale.
17. Venga impiegata, ai fini dell'attività estrattiva, la viabilità di accesso individuata nella relazione di progetto;
18. I materiali estratti vengano conferiti all'impianto di trattamento ed impiegati esclusivamente per il confezionamento del calcestruzzo e/o per conglomerati bituminosi;
19. In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. n.128/1959;
20. Dovranno essere evitate con l'adozione di opportuni protocolli di sicurezza, movimentazioni e/o attività che possano causare lo sversamento sul terreno di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro). In caso d'incidente il terreno interessato dallo sversamento dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato ad idonei impianti di smaltimento;
21. Si fa presente che gli elettrodotti sono permanentemente in tensione e l'avvicinamento ad essi, sia pure tramite l'impiego di attrezzature, materiali e/o mezzi mobili, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 11 del DPR 164 del 07/01/1956) anche tenuto conto delle possibili oscillazioni dei conduttori, costituisce pericolo mortale per l'incolumità delle persone e può causare gravi disservizi alla rete elettrica.
22. La coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato, ferme restando le prescrizioni contenute nel presente parere;
23. La gestione dei rifiuti di estrazione dovrà avvenire come indicato nel Piano di gestione allegato e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2008.
24. In particolare lo stoccaggio temporaneo dei materiali in cumulo dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
 - essere effettuato sulle aree individuate nelle planimetrie,
 - avvenire in cumuli di altezza massima 3 m, pendenza massima pari a 18°,
 - dovrà essere previsto un cordolo alla base dei cumuli per la raccolta delle acque ruscellanti.
 - sui cumuli di terreno vegetale, di altezza massima di 2 m, dovranno essere eseguite semine protettive e periodiche bagnature;
 - per il terreno vegetale accantonato e da rimettere in sito, deve essere previsto un cronoprogramma di scavo, riempimento e recupero, in cui il terreno rimanga stoccato per un periodo inferiore ai tre anni; tale soluzione è giudicata migliore dal punto di vista agronomico e di conservazione dello stesso terreno;

25. Per i lavori di riempimento non è ammesso utilizzare materiali diversi da quelli presenti sul sito né limi di lavaggio provenienti dall'impianto di trattamento della ditta istante. Le operazioni di ricopertura dello scavo fino a creare il franco di 1 m dalla massima escursione della falda vengano svolte con continuità e frequenza giornaliera, così che alla chiusura serale del cantiere non vengano lasciati in posto settori di scavo con profondità superiore al livello massimo della falda misurato nel periodo di osservazione;
26. E' fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dai vigenti Piani Regolatori Generali, anche sulla base delle risultanze delle eventuali verifiche di compatibilità dei Piani Regolatori Generali con il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, in riferimento all'art. 18 delle "Norme di Attuazione" del PAI e alla D.G.R. n. 1-8753 del 18.03.03;

PRESCRIZIONI PER IL RECUPERO AMBIENTALE

27. La coltre di terreno vegetale e di terreno di copertura sterile sia accantonata in fase di scavo, e venga reimpiantato in fase di recupero ambientale;
28. il terreno vegetale accantonato dovrà essere rimesso in sito, nel più breve tempo possibile secondo il cronoprogramma previsto, eventualmente integrato con materiale ammendante organico, con una potenza minima di 0,8 m (misurata dopo assestamento);
29. Si provveda a sistemare scarpate di cava con andamento regolare ed in condizioni di stabilità;
30. Le scarpate finali, previo riporto di terreno vegetale e terreno di copertura superficiale, presentino inclinazione non superiore a 18° sessagesimali, secondo la geometria indicata in progetto, e siano rinverdite a mezzo di semine e idrosemine e successivo impianto di specie arbustive al fine di ottenere un loro reinserimento nel contesto ambientale.
31. Sia implementato il filare perimetrale, con funzione di barriera verde, anche sul lato SUD-OVEST attualmente non interessato da alcun impianto arboreo/arbustivo.
32. Al termine della coltivazione, il piazzale di cava risultante venga riutilizzato ai fini agricoli e naturalistici come da progetto e sia preparato per le successive semine o impianti (lavorazioni, ammendamenti, concimazioni, preparazione di buche per l'impianto ecc...); a tal fine siano ripristinate le funzionalità irrigue in tutta l'area come previsto in progetto;
33. Vengano eseguiti tutti gli interventi di inerbimento e rimboschimento riportati nel progetto presentato, secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati;
34. La messa a coltura dei terreni dovrà avvenire mediante la semina di un prato polifita, che assicuri il ristabilimento di una favorevole struttura fisica e delle proprietà biologiche. La rottura del prato per ritornare alle colture programmate potrà avvenire mediante sovescio solo dopo il secondo anno dal completo recupero della cava. L'inerbimento dovrà essere eseguito nella stagione più favorevole. La semina dovrà avvenire preferibilmente nei mesi di aprile-maggio o settembre, con esclusione dei mesi invernali;
35. Tutte le piante dovranno essere messe a dimora seguendo le modalità di esecuzione previste in progetto e comunque secondo le buone norme della tecnica agronomico forestale;
36. Negli interventi di recupero ambientale deve essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D.M. n. 86 del 19/04/99, al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;
37. Al termine della fase di recupero si dovrà garantire l'accesso all'area dalla viabilità principale ed armonizzare le aree a destinazione agricola in modo da evitare la formazione di zone intercluse;
38. I lavori di recupero devono essere realizzati secondo il cronoprogramma e le fasi previste, e in stretta successione temporale con l'avanzamento dei lavori di cava ;
39. Entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;
40. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione;
41. Qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale dovrà immediatamente avviare le procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della cauzione;
42. In esecuzione del disposto dell'art. 7, c.2 della L.R. n.69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa sia fissato in Euro 1.402.000. La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate al punto b1 e c2 delle prescrizioni generali.

MONITORAGGI

43. Sia effettuata e trasmessa alla Provincia di Torino – Servizio Difesa Del Suolo e Attività Estrattiva ed al Comune una campagna di monitoraggio acustico durante l'esercizio dell'attività estrattiva con l'impianto di frantumazione in funzione, da effettuare semestralmente nel primo anno e successivamente con cadenza annuale, in modo da convalidare lo scenario previsionale o, qualora si rilevassero eventuali criticità ambientali, intervenire prontamente per porvi rimedio;
44. Nei tre piezometri presenti nell'area di cava con frequenza continua sia rilevata la quota del livello della falda freatica. I risultati di tale monitoraggio siano trasmessi semestralmente al Comune e al Servizio DIFESA DEL SUOLO E ATTIVITÀ ESTRATTIVA della Provincia di Torino;
45. Per quanto riguarda i monitoraggi in continuo sulla falda citati al punto precedente, in accordo con l'ARPA dovrà essere predisposto un documento che specifichi nel dettaglio le modalità, strumenti e modalità di misura;
46. Dovrà inoltre essere di redatto di un giornale di campagna che dia atto delle operazioni che giornalmente vengono effettuate e dell'avvenuto rilievo puntuale della quota falda.

47. Per tutto il periodo di scavo del bacino, sia effettuata una verifica della qualità delle acque di falda attraverso un periodico campionamento delle acque di falda sulla base di un piano di monitoraggio da concordare preventivamente con ARPA Piemonte, entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione Comunale. Il documento relativo al monitoraggio concordato con ARPA dovrà essere trasmesso a all'Amministrazione Comunale e al Servizio Difesa Del Suolo e Attività Estrattiva della Provincia di Torino e all'ARPA.
48. Al termine di ognuna delle tre fasi previste dal progetto, dovrà essere predisposta da un professionista abilitato e trasmessa all'Amministrazione Comunale e al Servizio Difesa Del Suolo e Attività Estrattiva della Provincia di Torino, una relazione di verifica della stabilità delle scarpate e del rispetto delle prescrizioni, comprensiva di documentazione fotografica. L'Amministrazione Comunale è tenuta a verificare la corrispondenza di quanto illustrato nelle relazioni con la situazione del sito ed inoltre, in caso di situazioni non coerenti al progetto o alle prescrizioni, oppure in caso di mancato invio della relazione, dovrà procedere immediatamente alla sospensione dei lavori e all'emanazione dei provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni e all'evitare situazioni di compromissione dell'equilibrio idrogeologico dell'area interessata dai lavori.
49. Si raccomanda il monitoraggio delle scarpate durante e al termine della coltivazione, comunicando eventuali situazioni critiche alle Amministrazioni competenti. In caso in cui il bacino dovesse essere riempito anche parzialmente della acque, si richiede di riferire sulla stabilità delle scarpate ai soggetti citati al punto precedente tramite apposita relazione.
50. Dovrà essere approntato (art.15.2 punto 14 del DPAAE) un progetto annuale «di monitoraggio e taratura finalizzato al controllo ed alla verifica in opera delle previsioni dello studio idraulico» e (art.15.4 punto 5.8 del DPAAE) «un aggiornamento e verifiche topografiche e batimetriche», estese ad un adeguato tratto del fiume dora baltea anche nell'intorno dell'area di cava. In considerazione dei fenomeni di trasporto solido evidenziati in alveo e in golena, il monitoraggio dovrà essere effettuato almeno dopo ogni evento di piena significativo;
51. Si richiama l'Amministrazione Comunale, nell'ambito del procedimento in corso, l'applicazione dell'art. 18, 7° comma delle Norme di attuazione del PAI in ordine all'introduzione dell'obbligo da parte dei Comuni di informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sullo stato dei dissesti presenti sul territorio e/o sulle limitazioni vigenti , al fine di ottenere da essi la sottoscrizione di un "atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato".
52. La ditta dovrà concordare con il Dipartimento ARPA territorialmente competente le modalità e le tempistiche di attuazione delle eventuali attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette;

ADEMPIMENTI

53. Siano presentati all'Amministrazione Comunale e al Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva della Provincia di Torino, entro il 31 marzo di ogni anno, un consuntivo del materiale estratto annualmente, un consuntivo delle opere di recupero ambientale attuate nell'anno precedente, la previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno, una relazione sullo stato di avanzamento della coltivazione, del recupero ambientale e sulla gestione degli scarti, corredata da adeguate planimetrie, sezioni (a firma di un professionista abilitato) e documentazione fotografica.
54. Si rammenta alla Ditta l'obbligo di versamento della Tariffa del Diritto di escavazione proporzionale ai metri cubi di minerale utile estratto, istituita dalla l.r. n.14 del 21 aprile 2006 e smi, e le D.G.R. applicative: n. 7-8070 del 28 gennaio 2008 e n. 9- 11058 del 23 marzo 2009.
55. Al termine del recupero ambientale, ai fini dello svincolo della polizza fidejussoria, deve essere presentata una relazione agronomica descrittiva delle modalità del ripristino della copertura pedologica, dimostrando e documentando il recupero di un'elevata attitudine agronomica dell'area, sia in riferimento alle caratteristiche intrinseche del terreno (profondità, tessitura, pietrosità, drenaggio interno e idromorfia, fertilità chimico-fisica, presenza orizzonti impermeabili, ecc.), sia alle caratteristiche del contesto territoriale;
56. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione la società esercente è tenuta ai sensi dell'art.18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L'atto liberatorio deve essere inviato al Comune e Provincia.
57. La ditta istante è tenuta a presentare la documentazione di aggiornamento e verifica, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato "A2" costituente normativa tecnica relativa ai rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di controllo ambientale;
58. All'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.
59. Il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nel presente allegato.
60. La mancata presentazione nei termini previsti delle relazioni di cui ai punti precedenti costituisce motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.17 l.r. 69/78;
61. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio VIA;

ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA DEL CANTIERE

62. L'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori sia tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava e alla Provincia di Torino ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs 25.11.1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs n. 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" (D.S.S.C.) da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio. Il D.S.S.C. deve essere inoltre presentato, prima dell'avvio delle relative attività, ogni qualvolta il titolare affidi ad imprese o a lavoratori autonomi lavori che prevedano l'interazione con le attività estrattive o anche solo lo stazionamento all'interno delle aree di cantiere;
63. All'esterno della cava deve essere apposto un cartello da cantiere resistente agli agenti atmosferici riportante le seguenti indicazioni: n° di autorizzazione dell'attività estrattiva; ragione sociale e sede legale della Ditta autorizzata alla coltivazione; ragione sociale e sede legale dell'eventuale Ditta appaltatrice; nome e numero di telefono del Direttore dei lavori e/o sorvegliante.
64. il DSS, da trasmettere al Servizio Tutela ambientale della Provincia di Torino prima di iniziare la coltivazione, sia conforme e tragga ampio spunto dalla Relazione tecnica riguardante l'analisi dei principali problemi di sicurezza del lavoro connessi all'esecuzione del progetto di coltivazione, e includa uno o più elaborati grafici esplicativi sia delle problematiche di rischio e delle deviazioni dalle normali condizioni operative riscontrate nella valutazione (interferenze uomo-macchina, macchina-macchina, ecc.), sia soprattutto delle soluzioni progettuali, procedurali o gestionali adottate in termini di apprestamenti per la sicurezza e di viabilità.

PRESCRIZIONI GENERALI

a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:

- a.1. il richiedenti mettano in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. n.128/1959, e provvedano alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
- a.2. siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. n.69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
- a.3. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

b) la fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- b.1. l'estinzione della polizza fidejussoria sarà possibile solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (amministrazione comunale o regionale) che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
 - b.2. è esclusa l'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - b.3. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b.4. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;
- c)** In merito al disposto di cui all'art. 7, c.3 della L.R. n.69/1978:
- c.1. nei casi richiamati nel presente allegato si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data **due anni** posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
 - c.2. negli altri casi si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di **tre anni** posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.
- d)** Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. n.69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.
- Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.
- e)** Al fine di preservare gli infortuni sul lavoro che potrebbero derivare dallo scarico di materiali mediante mezzi d'opera nei laghi di cava per riempimenti o ricicli, si indica che uno dei metodi corretti ai fini della massima tutela della sicurezza dei lavoratori consiste nel depositare il materiale sul piazzale antistante il lago a debita distanza dal ciglio e procedere successivamente, mediante una pala meccanica, a spingerlo dentro il bacino.